



CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48

del 23.12.2023

Oggetto: Adesione del Comune di Avola all'Associazione Nazionale Città dell'Olio.



COMUNE DI AVOLA
UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione del Comune di Avola all'Associazione Nazionale Città dell'Olio

PREMESSO che tra gli interventi programmatici dell'Amm.ne Comunale sono previste iniziative alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici

VISTA la particolare vocazione olivicola del ns. Comune

CONSTATATO che le finalità di valorizzazione dell'olio nel suo territorio di origine corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del ns. Comune;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio

PRESO ATTO altresì che l'adesione all'Associazione prevede un onere finanziario per ogni singolo Comune pari ad Euro 2.486,84, quale quota di partecipazione annuale proporzionale alla fascia di abitanti. Per il primo anno, mentre per gli anni successivi al primo, l'onere finanziario a carico del Comune sarà pari ad Euro 2.486,84 con adeguamento ISTAT quale quota di partecipazione annuale proporzionale alla fascia di abitanti;

TENUTO CONTO che, a fronte di tali spese, l'Amministrazione usufruirà dei servizi informativi e promozionali dell'Associazione

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale

PROPONE

Di aderire all'Associazione Nazionale Città dell'olio

Di approvare lo Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato art. 2 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio

di dare atto che l'adesione all'Associazione decorrerà dal 01/01/2024

ac)

di dare atto che alla spese derivante dall'adesione all'associazione per un importo pari ad Euro 2.486,84 si farà fronte con i fondi che saranno all'uopo stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 per un importo pari ad Euro 2.486,84 adeguato all'ISTAT per il periodo successivo, si terrà conto della presente spesa nella formazione dei bilanci degli anni di riferimento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C.', located in the upper right quadrant of the page.

PROSPETTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2024

*Adeguate all'indice dei prezzi ISTAT anno 2023 - ex art. 6 Statuto – Delibera di Giunta nr. 13/2023
Ratifica Assemblea annuale Bilancio Preventivo 2024*

QUOTE ANNUALI

• Comuni con meno di 1.000 abitanti	Euro 434,91
• Comuni tra i 1.001 e i 3.000 abitanti	Euro 621,14
• Comuni tra i 3.001 e i 5.000 abitanti	Euro 932,28
• Comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti	Euro 1.243,43
• Comuni tra i 10.001 e i 20.000 abitanti	Euro 1.864,55
• Comuni superiori ai 20.000 abitanti	Euro 2.486,84
• GAL, Comunità Montane, Parchi Regionali e Nazionali	Euro 1.243,43
• Tutti gli altri Enti	Euro 2.486,84

Per le adesioni successive al 30.06.2024 (II Semestre) le quote sociali da versare saranno ridotte del 50%. Tali soci saranno comunque aderenti a pieno titolo all'Associazione, e saranno tenuti, a decorrere dall'anno 2025, al pagamento della quota associativa annuale in misura intera.

Le quote devono essere versate sul conto corrente intestato a:

Associazione nazionale Città dell'Olio

**Chianti Banca Fil. Fontebecci - 53035 Monteriggioni (Si)
Associazione nazionale Città dell'Olio
IBAN IT54Y086737188000000005333**

(P.IVA 00883360703)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

Approvato in sede di Consiglio Direttivo del 26/05/2022. Ratificato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/06/2022 integrato in sede di Consiglio Direttivo del 7/12/2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO
Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042

E-mail info@cittadelloio.it | PEC cittadelloio@pec.it

www.cittadelloio.it

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce una guida per la disciplina di dettaglio delle funzioni degli Organi e delle metodologie operative enunciate dallo Statuto.

Esso è elaborato alla luce della prassi consolidata seguita dagli Organi associativi, dalle deliberazioni adottate sinora dalla Giunta e dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, in ultima analisi, della normativa generale sulle associazioni dotate di personalità giuridica.

Il Regolamento si compone di più titoli, ognuno dedicato alla disciplina di temi meritevoli di approfondimento ad opera di fonti sottordinate allo Statuto.

Tutti i soggetti afferenti all'Associazione (Soci, organizzazioni territoriali ed organi) sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

Essi potranno comunque avanzare all'attenzione della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale eventuali proposte di emendamento del Regolamento, che potrà essere modificato secondo le modalità previste nello Statuto.

TITOLO 1. CARTA DELLA QUALITÀ (art. 4 dello Statuto)

Art. 1. Natura.

La "Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere", definita in breve "Carta della qualità", costituisce evoluzione e completamento della "Carta dei Fondamenti dell'Associazione" e rappresenta l'impegno concreto delle Città dell'Olio di valorizzare la cultura dell'olio extra vergine di oliva nelle dimensioni sociale, economica, ambientale, turistica e territoriale.

È obiettivo della Carta della qualità la creazione ed il consolidamento delle condizioni per uno sviluppo sostenibile dei territori delle Città dell'Olio, favorendo la collaborazione di tutti i soggetti attivamente coinvolti nelle comunità locali.

Art. 2. Finalità.

La Carta della qualità si propone, nello specifico, le seguenti finalità:

- Aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva olivicola dei vari territori associati, in un'ottica sostenibile e di salvaguardia dell'ambiente;
- incentivare lo sviluppo, su scala locale, di iniziative imprenditoriali volte a produrre beni e servizi legati alla cultura e civiltà olivicola, salvaguardando gli specifici valori espressi dalla storia e dalle identità locali;
- Semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che sia riconoscibile quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio;
- Valorizzare le identità locali, le relative offerte culturale, turistica e produttiva, con particolare cura per le produzioni tipiche dell'olio extra vergine di oliva;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO

Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042

E-mail info@cittadellolio.it | PEC cittadellolio@pec.it

www.cittadellolio.it

- Identificare e rendere riconoscibile il territorio come “luogo di identità storica e produttiva olivicola”;
- Promuovere l'educazione e la formazione sulla civiltà olivicola;
- Tutelare e valorizzare il paesaggio olivicolo come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e benessere sociale ed economico;
- Supportare la qualità del prodotto olivicolo italiano e delle coltivazioni locali, in particolare le indicazioni “Dop” e “Igp”, quali espressioni del territorio e delle sue comunità, oltre che come strumenti di valorizzazione del prodotto;
- Sviluppare un'offerta integrata tra olio extra vergine d'oliva, cultura e turismo;
- Sviluppare metodologie operative innovative, creative e sostenibili, accoglienti e attrattive;
- Sviluppare reti di offerte tematiche, coinvolgenti tutti gli operatori locali, al fine di attivare un'economia positiva per i territori in termini di indotto generato e di occupazione;
- Sviluppare e supportare la costituzione di reti di collaborazione tra operatori del settore.

Art. 3. Principi.

La Carta della qualità si fonda sui seguenti principi di base:

- Adesione all'Associazione. L'Associazione supporta i Soci nel perseguimento dell'obiettivo primario di valorizzare le Città dell'Olio: ciò, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, il supporto agli operatori istituzionali ed economici, lo stimolo per l'organizzazione dell'accoglienza culturale, produttiva e turistica, la costruzione di una rete di supporto nazionale e internazionale.
- Sostenibilità e paesaggio. La sostenibilità è elemento cardine dello sviluppo del territorio, oltre che modello di tutela del patrimonio agricolo e paesaggistico, e parametro per la valutazione del livello di benessere delle popolazioni.
- Supporto agli operatori locali. Le Città aderenti si adoperano per organizzare attività, iniziative, disposizioni volte a supportare gli operatori locali, anche raccogliendo le loro istanze, con il supporto dell'Associazione.
- Valorizzazione turistica. Le Città si attivano al fine di organizzare offerte turistiche e culturali attrattive, coinvolgenti ed esperienziali.
- Comunicazione e promozione. Le Città si impegnano a rendere evidente e fruibile l'offerta turistica del territorio, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili.
- Creatività e innovazione. Le Città si impegnano a stimolare gli operatori del settore olivicolo, affinché possano organizzare un'offerta produttiva e di accoglienza nel territorio che appaia creativa ed innovativa, e quindi differenziale rispetto alle offerte di altre aree.
- Procedure amministrative. Le Città dell'Olio si adoperano per la semplificazione dell'operatività delle aziende legate alla filiera dell'olio evo e alla fruizione turistica, favorendo le operazioni di adeguamento delle stesse alle normative di riferimento con limitazione di oneri per le aziende medesime.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO
Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042

E-mail info@cittadelloio.it | PEC cittadelloio@pec.it

www.cittadelloio.it

TITOLO 2. I COORDINAMENTI REGIONALI (art. 9 dello Statuto)

Art. 4. Costituzione dei Coordinamenti regionali.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto, Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può costituire Coordinamenti regionali nelle Regioni che esprimano almeno 10 (dieci) Soci. Su proposta della Giunta, il Consiglio Direttivo può costituire Coordinamenti regionali anche in Regioni che esprimano un numero di Soci inferiore a 10 (dieci), a condizione che, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo stesso, la conformazione geografica ed agronomica del territorio riduca la presenza di distretti olivicoli.

Art. 4bis. Costituzione dei Coordinamenti provinciali.

Ai fini di una migliore ed efficiente organizzazione territoriale il Coordinamento regionale si articola in Coordinamenti provinciali rappresentati dal Coordinatore provinciale eletto in sede di Assemblea regionale, che farà parte di diritto del Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale e coadiuverà il Coordinatore regionale nella attività previste dal presente Regolamento.

Art. 5. Compiti e finalità dei Coordinamenti regionali.

I Coordinamenti Regionali rappresentano l'Associazione nazionale Città dell'Olio nelle regioni in cui sono costituiti, ed esercitano funzioni di coordinamento tra l'Associazione ed i singoli Soci. Essi tutelano gli interessi dei Soci del territorio di cui sono espressione e propongono all'Associazione, in una logica di sistema, i temi e le istanze dei Soci presenti nella regione.

I Coordinamenti regionali accrescono la capacità propositiva delle Città dell'Olio sul territorio regionale, attivando relazioni istituzionali e protocolli d'intesa con le Amministrazioni regionali e/o con altri enti regionali, favorendo possibili sinergie tra le componenti della filiera olivicola regionale, in un'ottica di vantaggio per gli associati. Ogni accordo o protocollo predisposto dai Coordinamenti regionali dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta nazionale.

Art. 6. Organi dei Coordinamenti regionali.

Gli organi dei Coordinamenti regionali sono:

- Il Coordinatore regionale;
- I Coordinatori provinciali, di cui 1 con funzioni di Vicario regionale;
- Il Comitato di Presidenza;
- L'Assemblea di Coordinamento regionale.

Il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali sono eletti dall'Assemblea dei Soci appartenenti ai singoli Coordinamenti regionali che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali costituiscono il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale, che ha funzione di indirizzo e gestione.

Del Comitato di Presidenza di Coordinamento regionale fa parte di diritto il Consigliere nazionale eletto in sede assembleare ed il Segretario regionale, ove previsto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO
Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042

E-mail info@cittadelloio.it | PEC cittadelloio@pec.it

www.cittadelloio.it

Art. 7. Poteri dei Coordinatori regionali.

I Coordinatori regionali, con il supporto del Comitato di Presidenza del Coordinamento, guidano l'attività dei Coordinamenti, ed hanno la facoltà di delegare i Coordinatori provinciali al compimento di specifici atti.

Provvedono alla convocazione delle riunioni del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea di Coordinamento, e sovrintendono alla Segreteria tecnica di Coordinamento regionale.

I Coordinatori regionali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo nazionale, come stabilito dall'art. 17 dello Statuto: qualora risultino impossibilitati a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo, non possono delegare ad altri la partecipazione.

Entro il mese di marzo di ogni anno, i Coordinatori regionali, in accordo con i Coordinatori provinciali, devono predisporre una relazione sull'attività dell'anno precedente sulle attività che intendono promuovere nell'anno in corso, da inviare alla sede nazionale.

Art. 8. Segreteria tecnica dei Coordinamenti regionali – Segretario regionale

Presso il Socio di cui è espressione il Coordinatore regionale è istituita una segreteria tecnica, costituita da personale dipendente dell'Ente Socio, con funzioni di assistenza e supporto all'attività del Coordinatore e del Comitato di Presidenza di Coordinamento. Alla segreteria sovrintende il Coordinatore regionale.

Il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale, su proposta del Coordinatore regionale e sentito il parere tecnico del Direttore, può inoltre nominare un Segretario regionale con i compiti di assistere i Soci regionali nelle attività e nelle iniziative di interesse regionale e nazionale, promuovere lo studio dei problemi di interesse degli associati, incoraggiare le relazioni istituzionali degli Organi del Coordinamento con le istituzioni regionali di riferimento.

Il Segretario regionale opera sotto la diretta responsabilità del Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale anche in ordine alle eventuali spese correlate alle sue attività. Egli è membro di diritto del Comitato di Presidenza di Coordinamento e risponde direttamente al Coordinatore regionale e al Direttore nazionale.

Art. 9. Il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale.

Il Comitato di presidenza si riunisce ad iniziativa del Coordinatore regionale convocando i Coordinatori provinciali a mezzo email con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data della seduta. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza una volta accertata, da parte del Coordinatore regionale, l'identità dei presenti. Il verbale della riunione deve essere inviato al Direttore presso la Segreteria nazionale.

Art. 10. L'Assemblea del Coordinamento regionale.

L'Assemblea del Coordinamento Regionale viene convocata dal Coordinatore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Coordinatore vicario mediante email, da inviare a tutti i Soci effettivi aventi diritto al voto con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della seduta. Nello stesso termine la convocazione deve essere trasmessa al Direttore dell'Associazione, che partecipa di diritto all'Assemblea dei Coordinamenti regionali.

In caso di urgenza i termini di convocazione dell'Assemblea possono essere ridotti a tre giorni.

L'Assemblea del Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno.

Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto soltanto i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di norma le votazioni sono palesi e prevale, in caso di parità, il voto del Coordinatore.

Nelle votazioni segrete è comunque necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. Il Coordinatore stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, se a scrutinio segreto o a scrutinio palese, salvo che 2/5 (due quinti) degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello indicato dal Coordinatore, nel qual caso l'Assemblea di Coordinamento delibererà circa il sistema di votazione.

Per ogni riunione deve essere nominato un Segretario verbalizzante scelto tra i Soci presenti. Il Verbale deve essere inviato al Direttore dell'Associazione nazionale.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza una volta accertata, da parte del Coordinatore regionale, l'identità dei presenti.

Art. 11. Decadenza dei Coordinatori regionali e dei Coordinatori provinciali.

I Coordinatori regionali e i relativi Comitati di Presidenza rimangono in carica sino al sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nazionale, rimanendo tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I Coordinatori regionali ed i Coordinatori provinciali decadono comunque dalla carica sia nel caso in cui venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione, sia quando l'Ente di cui sono espressione cessi di aderire all'Associazione.

Nel caso di decadenza del Coordinatore regionale, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia della decadenza del Coordinatore, l'Assemblea del Coordinamento per l'elezione del nuovo Coordinatore. Nel caso di decadenza dei Coordinatori provinciali, il Coordinatore regionale in carica provvede a convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della decadenza del Coordinatore provinciale, l'Assemblea del Coordinamento per l'elezione del nuovo Coordinatore provinciale.

Art. 12. Commissariamento.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualora accerti, a carico di Coordinamenti Regionali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, può chiedere alla Giunta di procedere alla nomina di un Commissario che ne assuma direttamente la conduzione fino alla elezione del nuovo Coordinatore regionale.

TITOLO 3. RISORSE ECONOMICHE ATTRIBUITE AI COORDINAMENTI REGIONALI (art. 22)

Art. 13. Risorse economiche annuali.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, la Giunta determina annualmente la misura delle risorse economiche da destinare ai Coordinamenti regionali per lo svolgimento delle funzioni proprie di essi.

Le suddette risorse vengono costituite presso la Direzione dell'Associazione e da questa erogate ai singoli Coordinamenti regionali, su richiesta motivata di essi e comunque in seguito a specifica delibera assunta in sede di Comitato di Presidenza del Coordinamento.

Il Comitato di Presidenza di ciascun Coordinamento, in particolare, può deliberare di utilizzare le risorse in completa autonomia previa acquisizione parere di legittimità da parte del Direttore.

Art. 14. Modalità di erogazione delle risorse.

I pagamenti vengono eseguiti direttamente dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, alla quale devono essere intestate eventuali fatture e/o documenti giustificativi di spesa.

La Direzione mantiene la contabilità dei fondi stanziati a beneficio di ciascun Coordinamento regionale, e delle spese complessive (al lordo di eventuali oneri fiscali) sostenute con l'utilizzo dei fondi stessi. Le spese sono possibili nei limiti delle disponibilità risultanti da tale contabilità.

Art. 15. Tempi di utilizzo.

Le risorse di cui al presente titolo vengono stanziati con cadenza annuale. Esse possono essere utilizzate nell'anno di competenza e, in caso di mancato integrale utilizzo, possono essere utilizzate nei due anni successivi, cumulandole con quelle relative a tali annualità, ovvero salvo quanto deciso in sede di Assemblea annuale.

TITOLO 4. ATTIVITA' ELETTORALE (art. 13)

Art. 16. Presentazione delle candidature.

Nei casi in cui l'Assemblea viene convocata per eleggere organi dell'Associazione, ciascun Socio può presentare la candidatura propria o di altri nelle forme previste dagli articoli seguenti.

La presentazione delle candidature deve avvenire, presso la Segreteria nazionale, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente o, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 13 dello Statuto, il Notaio, verifica la regolarità delle singole candidature in funzione dei criteri enunciati dallo Statuto e dal presente regolamento.

Il Direttore ufficializza le candidature valide mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio entro il secondo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

Nel caso in cui nessuna candidatura sia stata presentata nel termine di cui al precedente comma terzo, l'Assemblea procede comunque all'elezione degli organi tra i Soci presenti.

Art. 17. Candidature alla Presidenza.

Le candidature al ruolo di Presidente dell'Associazione devono essere presentate attraverso specifico modulo predisposto dalla Segreteria nazionale, e devono essere sostenute da almeno trenta Soci di cinque Regioni diverse. Il sostegno alla candidatura è espresso con sottoscrizione del modulo da parte del rappresentante del Socio.

Art. 18. Candidature al Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sono membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti di ciascuna Regione, eletti dall'Assemblea.

Le candidature dei rappresentanti di Regione devono essere presentate attraverso specifico modulo predisposto dalla Segreteria nazionale, all'esito dell'indicazione fornita dall'Assemblea del Coordinamento regionale regolarmente convocata entro i 10 gg. antecedenti la data di presentazione delle candidature. Il modulo deve essere sottoscritto dal Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale e, ove questo non fosse presente, dal Consigliere nazionale uscente.

Art. 19. Candidature al ruolo di Revisore unico.

Le candidature sono presentate all'Assemblea, per l'approvazione, ad iniziativa del Presidente o di almeno dieci Soci. Esse sono corredate dal curriculum vitae del candidato e dall'autocertificazione dello stesso attestante la propria iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili.

Art. 20. Candidature per il Collegio dei Probiviri.

Le candidature sono presentate all'Assemblea, per l'approvazione, ad iniziativa del Presidente o di almeno dieci Soci. Esse sono corredate dal curriculum vitae del candidato.

Art. 21. Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella convocazione.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, secondo le modalità previste nella scheda elettorale.

Alla verbalizzazione delle operazioni provvede il Direttore, Segretario verbalizzante dell'Assemblea, ovvero il Notaio, incaricato della funzione di Commissario Elettorale.

Art. 22. Scrutinio.

Allo scrutinio si procede subito dopo la dichiarazione di conclusione delle votazioni da parte del Presidente dell'Assemblea. Le operazioni saranno presiedute dal Segretario verbalizzante ovvero, ove previsto, dal Notaio.

Art. 23. Proclamazione degli eletti.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio tra gli stessi.

Gli eletti sono proclamati dal Presidente dell'Assemblea, ed il relativo elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, www.cittadellolio.it.

TITOLO 5. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA (art. 14)

Art. 24. Modalità alternativa di svolgimento dell'Assemblea.

In alternativa rispetto alle modalità ordinarie, previste dall'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, telecollegamento e, comunque, secondo modalità tali da permettere ai Soci la partecipazione alla seduta mediante collegamento da remoto, e quindi in mancanza della loro simultanea presenza nello stesso luogo.

In omaggio ai principi di pluralismo cui l'Associazione si ispira, in via preferenziale deve privilegiarsi lo svolgimento dell'Assemblea nelle forme tradizionali, ovvero con la presenza dei Soci in uno stesso luogo. Tuttavia, ove le circostanze concrete lo rendano opportuno, l'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza.

Gli effetti dell'assemblea sono i medesimi, e le delibere approvate hanno la medesima efficacia, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Non è consentita la partecipazione in videoconferenza a sedute dell'Assemblea convocate con la simultanea presenza dei Soci in uno stesso luogo.

Art. 25. Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea destinata a svolgersi in videoconferenza è inviata, a cura del Presidente, a tutti Soci, secondo le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede in cui si troverà il Presidente in occasione della seduta, degli argomenti all'ordine del giorno e la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e di accesso con pre-registrazione ai lavori dell'Assemblea e successivo invio da parte dell'Associazione dell'accredito con indicazione delle modalità di accesso riservato e personale.

La pre-registrazione è possibile fino a 5 giorni prima della data fissata per la seduta, in modo da consentire la verifica dei requisiti di partecipazione e l'organizzazione dei lavori rispetto alla piattaforma di collegamento individuata, oltre all'invio ai partecipanti delle credenziali di accesso. All'atto della pre-registrazione, ciascun Socio deve comunicare la propria intenzione di partecipare alla seduta dell'Assemblea nella persona del sindaco/presidente o un suo delegato dell'ente medesimo (art. 12 Statuto).

Entro lo stesso termine, ciascun Socio può rilasciare la delega per la partecipazione all'Assemblea ad un solo altro Socio, dando atto della circostanza in sede di pre-registrazione.

È obbligatorio allegare al modulo di pre-registrazione la copia del documento di identità della persona che parteciperà all'Assemblea e, ai fini di cui ai periodi che precedono, le eventuali deleghe.

Ciascun socio può ricevere al massimo le deleghe di tre altri Soci. Deleganti e delegati devono avere sede nella stessa Regione.

Dopo aver perfezionato la pre-registrazione, la Segreteria Nazionale provvede a fornire a ciascun Socio, attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, le credenziali univoche di accesso (nome utente e password) e il link di riferimento per la partecipazione all'Assemblea.

Art. 26. Svolgimento della seduta.

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la forma tradizionale di svolgimento dell'Assemblea, di cui agli art. 15 dello Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale preliminarmente verifica la validità della convocazione, la sussistenza del numero legale e l'identificazione dei partecipanti.

La seduta avviene in modalità sincrona ed eventuali interventi possono essere richiesti nella sezione della piattaforma dedicata alle comunicazioni (chat), nei tempi e nei modi indicati dal Presidente all'inizio dei lavori.

Entro il terzo giorno antecedente allo svolgimento dell'Assemblea, i Soci aventi diritto alla partecipazione possono inviare alla Segreteria Nazionale, a mezzo e-mail, il testo di interventi relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. Di essi il Presidente dà lettura nel corso dei lavori assembleari.

La sussistenza dei requisiti indicati ai commi precedenti è verificata e garantita dal Presidente e dal Direttore, che ne fa menzione nel verbale della seduta. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi validamente ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, salvo che si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione.

Ove il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'assemblea può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'Assemblea si considera sciolta ed è necessario procedere ad una nuova convocazione, fatte salve eventualmente le deliberazioni già approvate.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti, la riunione può comunque svolgersi qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto dell'assenza giustificata del Socio o dei Soci impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione della seduta telematica. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale.

Art. 27. Espressione del voto.

Ogni partecipante alla seduta a distanza può esprimere il proprio voto in ordine alla deliberazione in esame utilizzando lo strumento di votazione fornito dal sistema di videoconferenza. Il voto è segreto, salvo diversa decisione assunta in sede di Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. La registrazione del voto viene salvata tramite report telematico e conservata agli atti dell'assemblea.

Il partecipante che sia anche portatore di delega di altro Socio esprime, oltre al proprio voto, anche un altro voto aggiuntivo che viene automaticamente conteggiato in sede di verbalizzazione.

Art. 28. Modalità di voto per l'Assemblea elettiva.

Ove l'Assemblea sia chiamata ad eleggere organi dell'Associazione, rimane inalterata la disciplina relativa alla presentazione delle candidature.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella convocazione. Ciascun Socio può parteciparvi mediante collegamento internet alla piattaforma individuata, con le credenziali di accesso fornite dalla Segreteria nazionale.

È onere di ciascun socio munirsi di dispositivi tecnicamente idonei a dialogare con la piattaforma informatica su cui si svolge l'Assemblea. L'Associazione nazionale Città dell'Olio non può essere ritenuta responsabile per difetti di collegamento informatico ad essa non imputabili, né tali eventuali difetti di collegamento possono in alcun modo inficiare la regolarità del voto.

Il voto può essere espresso da ciascun Socio titolare del relativo diritto, da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad internet.

La gestione tecnica delle operazioni elettorali è affidata ad una società specializzata di certificazione del voto, indipendente rispetto all'Associazione nazionale Città dell'Olio.

Il sistema di voto è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari ed alle specifiche tecniche applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli Associati e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la conservazione dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, e la garanzia di integrità degli stessi. In particolare, la società specializzata di certificazione cura l'esecuzione di un backup dei flussi informatici connessi alle operazioni di voto, in conformità con gli standards internazionali di sicurezza informatica.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, secondo le modalità previste nella scheda elettorale: può, in particolare, esprimere voto favorevole o contrario alla lista proposta, ovvero dichiarare di astenersi dalla votazione.

Al termine del voto on-line il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, e rende disponibile alla Presidenza dell'Assemblea ed al "Commissario elettorale" apposito report di verbalizzazione, recante esclusivamente i dati necessari alla valutazione relativa al numero dei voti espressi ai fini del raggiungimento del quorum.

Al termine delle votazioni il Direttore, nella veste di "Commissario elettorale", dichiara concluse le relative operazioni.

Art. 29. Scrutinio.

Dopo la dichiarazione di conclusione delle votazioni, la società incaricata procede allo scrutinio, al quale prende parte, anche da remoto, il Direttore. Costui redige apposito verbale sulla scorta dei dati forniti dalla società specializzata, e lo trasmette alla Presidenza dell'Assemblea assieme a tutto il materiale relativo alle elezioni prima del termine dell'Assemblea medesima.

Art. 30. Verbale della seduta.

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta; b) l'elenco dei Soci con

l'indicazione del nominativo dei soggetti che compaiono in rappresentanza di essi, con la specificazione se essi siano presenti personalmente o per delega; c) l'esplicita dichiarazione da parte di chi presiede l'organo che lo stesso si è costituito validamente ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Anco; d) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega; f) gli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

TITOLO 6. FUNZIONI E COMPITI DEL TESORIERE (art. 25)

Art. 31. – Deleghe.

Il Tesoriere opera le seguenti verifiche riguardanti l'Associazione:

- a) verifica l'andamento trimestrale del bilancio, di concerto con il Direttore;
- b) sovrintende alla stesura del Bilancio consuntivo di fine anno, da presentare all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno (art. 16), e propone al Consiglio la relazione illustrativa per la definitiva approvazione;
- c) sovrintende alla proposta di Bilancio preventivo, secondo le normative nazionali vigenti e statutarie, che dovrà essere predisposta dal Consiglio Direttivo e successivamente approvata dall'Assemblea dei Soci;
- d) controlla il numero dei Soci e la situazione del pagamento delle quote associative annuali, proponendo alla Giunta eventuali azioni specifiche in caso di morosità.

Per svolgere le proprie funzioni il Tesoriere si relaziona con il Direttore, con possibilità di delegarlo su specifiche attività, avvalendosi anche del personale dell'ufficio contabilità della sede nazionale e dei consulenti.

TITOLO 7. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE (art. 30)

Art. 32. Deleghe.

Nell'ambito dell'attività istituzionale, ed indipendentemente dalle funzioni di cui all'art. 30 dello Statuto, il Presidente, la Giunta ed il Consiglio nazionale possono delegare il direttore a rappresentare l'Associazione in convegni, riunioni ed incontri a livello regionale, nazionale e internazionale.

Art. 33. Funzioni rispetto al personale dipendente.

Il Direttore definisce e autorizza i piani ferie ed i permessi ai dipendenti; controlla, definisce e coordina le attività svolte dai singoli dipendenti e dai collaboratori; autorizza il pagamento degli stipendi; propone alla Giunta eventuali assunzioni; verifica la tenuta e l'aggiornamento del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); e, più in generale, cura ogni adempimento pratico connesso alla gestione del personale.


Art. 34. Funzioni rispetto alla struttura.

Il Direttore attua le delibere e le decisioni degli Organi sociali, coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli loro assegnati, visiona la posta in arrivo e in uscita per il protocollo, sviluppa e propone agli Organi il programma dell'attività annuale, partecipa in qualità di Segretario verbalizzante a tutte le riunioni collegiali previste, valuta e/o autorizza le attività proposte dai Coordinamenti regionali, supporta i soci per le diverse necessità di sviluppo di iniziative territoriali, redige periodicamente, in occasione delle riunioni di Giunta, un rapporto delle attività realizzate.


Art. 35. Funzioni amministrative.

Il Direttore, con supporto del Responsabile amministrativo, provvede: ad autorizzare i pagamenti delle spese e dei rimborsi, secondo le modalità definite dalla Giunta; ad esprimere il parere di congruità tra il programma delle attività ed il bilancio preventivo, secondo le normative nazionali vigenti e statutarie; ad individuare i fornitori e ad autorizzare i servizi nell'ambito delle attività deliberate dagli Organi sociali; a verificare l'andamento trimestrale del bilancio, di concerto con il Vice Presidente Tesoriere, relazionandone la Giunta; ad autorizzare i pagamenti delle risorse destinate ai Coordinamenti regionali.

Associazione Nazionale
Città dell'Olio
CARTA DEI FONDAMENTI
E STATUTO



WWW.CITTADELL'OLIO.IT



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

CARTA DEI FONDAMENTI DELLE CITTÀ DELL'OLIO

01. La Città dell'Olio esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità.
02. È il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio.
03. Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
04. Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
05. Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore.
06. Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli oli.
07. Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
08. Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
09. Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute.
10. Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO

TITOLO I - Denominazione, durata, scopi sociali, marchio.

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione italiana dei Paesi e Città dell'olivo e dell'olio extra vergine di oliva denominata "Città dell'Olio" e di seguito nominata Associazione. L'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena al n. 313.

L'Associazione ha la propria sede legale in Monteriggioni e la sede amministrativa nella città ove è ubicata la direzione. L'Associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello regionale e provinciale e/o articolarsi in strutture a livello regionale.

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2 FINALITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed al IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche,

artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;

- creare le condizioni per l'esposizione permanente degli oli di pregio;

- coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani;

- stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell'olio;

- promuovere la cultura della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell'umanità Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali;

- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva.

L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statuari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali. L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa. L'Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 MARCHIO ASSOCIATIVO

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo ai soci su loro richiesta previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.

L'Associazione può autorizzare, previa richiesta scritta e motivata di un socio, l'utilizzo del marchio anche a soggetti diversi alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento d'uso del marchio.

L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

ART. 4 CARTA DELLA QUALITÀ

L'Associazione nazionale Città dell'Olio adotta una Carta della Qualità che introduce un principio identitario comune tra i Soci, caratterizzato dall'assunzione di impegni e dal promovimento di azioni volte a qualificare il proprio territorio come "Città dell'Olio", anche attraverso l'uso del Marchio di cui art. 3. L'Associazione nazionale Città dell'Olio incentiva l'applicazione della Carta della Qualità.

La disciplina della Carta della Qualità è rimessa a specifico Regolamento.

TITOLO II - Rapporti associativi, sanzioni.

ART. 5 SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci:

- i Comuni e tutti gli enti pubblici, anche in forma societaria, nonché i Gruppi di Azione Locale ai sensi della normativa europea, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine;
- gli organismi di diritto pubblico che operino in territori con le caratteristiche sopra descritte, ai sensi dell'art. 3, n. 26 D.Lgs 163/2006 che, anche in forma societaria, siano;
- istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotati di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per acquisire la qualifica di Socio occorre trasmettere a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata il modulo di adesione reperibile presso la sede dell'Associazione o sul sito internet della stessa, corredato da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente aspirante Socio.

Sulla domanda di ammissione del socio, sottoscritta anche digitalmente dall'organo competente dell'Ente istante, delibera la Giunta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della stessa, la deliberazione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'Ente o al soggetto istante.

Contro la delibera della Giunta che respinge la domanda di ammissione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo precedente, ricorso da parte dell'istante al Consiglio Direttivo; quest'ultimo deciderà inappellabilmente entro 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Gli effetti dell'ammissione decorrono dal giorno successivo a quello in cui il Socio riceve la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i contributi

associativi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci. La misura delle quote, ove non sottoposta a revisione da parte dell'Assemblea, sarà comunque soggetta a rivalutazione annuale in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

Unicamente i Soci in regola con i contributi associativi potranno esercitare i diritti negli Organi previsti dallo Statuto, nonché rappresentare l'Associazione. In caso di morosità, l'Associazione, in persona del suo Presidente, previo parere favorevole della Giunta, potrà agire nei confronti dei Soci per il recupero del dovuto.

Ferme rimanendo le limitazioni nell'esercizio dei diritti del Socio inadempiente previste dal precedente comma, il Socio che non abbia provveduto per due anni consecutivi al pagamento dei contributi associativi viene ammesso a sanare la propria morosità entro l'anno immediatamente successivo, corrispondendo altresì la quota prevista per l'anno in corso. Ove l'inadempimento, seppure parziale, dovesse permanere anche per il terzo anno, la Giunta delibererà la perdita della qualità di Socio.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il Socio presenti le proprie dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Le dimissioni del socio dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata corredate da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente recedente. Le dimissioni avranno effetto alla fine dell'anno sociale in corso al momento della formalizzazione di esse, qualora ciò avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale stesso; ovvero, alla fine dell'anno sociale successivo, qualora le dimissioni vengano formalizzate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno. Il Presidente sarà autorizzato a comunicare le dimissioni del Socio a qualsiasi organismo in cui questi sia stato eletto o designato in quanto Socio dell'Associazione e/o su segnalazione di quest'ultima. Ai Soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, salvo deroga espressamente deliberata dalla Giunta.

Non è ammesso il trasferimento né della qualifica di Socio, né della quota contributiva.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea;
- b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 6, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 6;
- c) per esclusione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) per decadenza deliberata dalla Giunta in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per esclusione, deliberata dalla Giunta, per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni consecutivi, ove nell'anno successivo non sia intervenuto l'integrale adempimento.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dalla Giunta; il Socio decaduto o escluso, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 27, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché la decadenza dalle cariche sociali, cui il socio escluso apparteneva o in cui sia stato nominato su segnalazione o designazione dell'Associazione.

ART. 8 - SANZIONI

Le sanzioni applicabili dalla Giunta per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli Organi statuari.

TITOLO III - Coordinamento territoriale.

ART. 9

COORDINAMENTO REGIONALE

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei "Coordinamenti regionali" nelle Regioni ove esistano almeno 10 (dieci) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, il Consiglio, su proposta della Giunta, potrà istituire Coordinamenti regionali in Regioni in cui vi sia un numero di Soci inferiore a 10 (dieci), ove la conformazione geografica ed agronomica del territorio riduca la presenza di distretti olivicoli.

I Coordinamenti regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione nazionale Città dell'Olio e acquisiscono la funzione di coordinamento tra l'Associazione e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Le modalità di funzionamento dei Coordinamenti regionali sono disciplinate con apposito Regolamento.

ART. 10

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

I Coordinamenti Regionali, nell'espletamento delle loro attività sul territorio di competenza e nei rapporti con Enti, Organismi ed Autorità locali, sono tenuti in ogni caso ad informare preventivamente il Presidente dell'Associazione ed a concordare con esso le direttive da seguire.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione accerti, nei confronti di Coordinamenti regionali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienze o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne direttamente la conduzione e, qualora lo reputi necessario, potrà nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO IV - Organi e strutture dell'Associazione.

ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore.

ART. 12 - ASSEMBLEA:

COMPOSIZIONE E VOTI

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci.

Legittimato a partecipare all'Assemblea è la persona fisica che abbia la legale rappresentanza del Socio, oppure persona allo scopo delegata per iscritto, che deve comunque rivestire, nell'organizzazione interna del Socio, la carica di Consigliere, o di membro di Giunta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio appartenente allo stesso territorio regionale del delegato, mediante delega scritta che verrà conservata agli atti sociali.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

ART. 13 ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI

L'Assemblea nomina, tra i propri membri, il Presidente, tre o cinque Scrutatori ed il Segretario. Quest'ultimo potrà essere individuato anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della seduta o, comunque, quando l'Assemblea venga convocata per deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

L'attività elettorale sarà disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 14 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata, da spedire al Socio almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata due volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione.

Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, fonogramma, telex o posta elettronica certificata con preavviso di almeno

cinque giorni.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza, secondo le modalità previste da specifico Regolamento.

ART. 15 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ, MAGGIORANZE

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, in proprio o per delega, tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite allorché sia presente, in proprio o per delega, almeno 1/6 (un sesto) dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la deliberazione si intende non approvata.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento e liquidazione vale quanto previsto al successivo articolo 36.

Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, se a scrutinio segreto o a scrutinio palese. Tanti Soci che rappresentino almeno i 2/5 (due quinti) degli intervenuti, possono richiedere che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente; in tal caso l'Assemblea delibererà, a maggioranza dei presenti, circa il sistema di votazione.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

In caso di parità di voti per l'elezione alle cariche sociali, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza.

Le delibere delle assemblee possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse davanti al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri deciderà con arbitrato irrituale inappellabile.

ART. 16 ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi politici dell'Associazione;

- elegge ogni 5 (cinque) anni il Presidente dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;
- elegge ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
- entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da un rappresentante per ogni Regione;
- dai Coordinatori Regionali;

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 fra i soggetti persone fisiche rappresentanti gli Enti soci in seno all'Assemblea, e restano in carica anche dopo la cessazione del mandato, fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine.

Gli stessi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente rappresentato e, pertanto, venga meno il requisito necessario di legale rappresentante, ovvero di Consiglieri o membri di Giunta dell'Ente che rappresentano o delegati dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

Il Consigliere decaduto sarà sostituito dal legale rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata nell'ambito dei Consiglieri e/o membri di Giunta dell'Ente stesso.

La cessazione della rappresentanza del Socio è individuata nella conclusione dell'eventuale periodo di prorogatio prevista dalla legge o da fonti di diritto di ordine generale.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 (quattro) mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario, nonché tutte le volte in cui ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso i richiedenti devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente del Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione e le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima. La convocazione, da inviarsi a mezzo lettera ordinaria o comunicazione di posta elettronica, deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, telex, o posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la deliberazione si intende non approvata.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che a richiederle segrete sia 1/3 (un terzo) dei presenti, o che a disporle segrete sia il Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Su disposizione del Presidente, le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta o l'espressione del consenso per iscritto non sono ammessi per le decisioni concernenti i criteri di azione dell'associazione, per la relazione politica e finanziaria, per il bilancio consuntivo e quello preventivo.

In caso di consultazione scritta o di richiesta di consenso per iscritto, deve essere trasmesso a tutti i membri del Consiglio Direttivo un documento riassuntivo della delibera che si intende assumere. Entro i successivi dieci giorni ciascun membro del

Consiglio Direttivo potrà esprimersi con apposita dichiarazione scritta in calce al documento, indicando il proprio voto favorevole o contrario, o la propria volontà di astenersi. L'omessa manifestazione di volontà nel termine indicato equivale a voto contrario.

In caso di consultazione scritta o di espressione del consenso per iscritto deve essere redatto specifico verbale, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei membri consenzienti;
- l'indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i membri, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Le comunicazioni relative alla consultazione scritta o all'espressione del consenso per iscritto possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta verifica della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri del Consiglio, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI

Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione;
- nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti di cui uno Vicario, che

sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed uno Tesoriere;

- elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, i membri di Giunta di cui al comma 1 dell'articolo 22;
- predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo;
- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione;
- approva e modifica i Regolamenti interni;
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea;
- delibera su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari per le cause previste nel presente Statuto;
- delibera sulla costituzione, accorpamento o scioglimento dei Coordinamenti Regionali di cui all'articolo 9;
- delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera di nomina deve riportare il visto formale della unanimità dei Consiglieri. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMMISSIONI CONSILIARI, COMITATI TECNICI

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire, tra i propri membri, Commissioni Consiliari o Comitati Tecnici con funzioni consultive, eventualmente integrati da esperti.

La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, sono di volta in volta definiti e disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 GIUNTA: COMPOSIZIONE

La Giunta dell'Associazione è composta da nove a undici membri che durano in carica 5 (cinque) anni.

Ne fanno parte di diritto:

- il Presidente dell'Associazione;
- i tre Vice Presidenti;

Ne fanno parte per elezione da 5 (cinque) a 7 (sette) Consiglieri, eletti al proprio interno dal Consiglio Direttivo.

I membri di Giunta eletti dal Consiglio Direttivo vengono designati singolarmente e personalmente. Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sostituzione dei membri di Giunta decaduti.

La decadenza non si applica nei confronti del componente di Giunta nel caso in cui dovesse essere riconfermato rappresentante dell'Ente Socio in seno all'Associazione, a seguito del rinnovo degli Organi del proprio Ente di riferimento.

ART. 22 GIUNTA: FUNZIONI

La Giunta:

- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la loro ratifica;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che dallo Statuto è demandato al Consiglio Direttivo;
- delibera sull'ammissione dei Soci e ne dichiara la decadenza;
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con la Giunta stessa e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. La Giunta stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute;
- conferisce incarichi professionali occasionali deliberando su contratti e fissandone i contenuti e compensi;
- su proposta del Presidente, nomina il Direttore;
- su proposta del Direttore assume o licenzia il personale dipendente.

ART. 23 GIUNTA: CONVOCAZIONE

La Giunta, mediante avviso da inviare con lettera ordinaria, comunicazione di posta elettronica o fax, contenente l'indicazione del luogo, di giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 (due) mesi, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, e posta elettronica con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i membri sana eventuali vizi di convocazione.

Le sedute della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la delibera si intende respinta.

Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che a richiederle segrete sia la maggioranza dei presenti, o che a disporle segrete sia il Presidente.

Il Presidente potrà, a propria discrezione, rimettere le decisioni avvalendosi della consultazione scritta, ovvero del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri della Giunta, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Non è consentito il ricorso alla partecipazione tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica nelle votazioni a scrutinio segreto. In tali casi il partecipante in collegamento video sarà considerato assente alla votazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 24 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta, e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica;
- può affidare particolari incarichi operativi a membri di Giunta o comunque a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi.

Il Presidente dura in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.

Il Presidente può ricoprire la carica per due mandati pieni consecutivi e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro sessanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui al presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Non si procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente quando la vacanza della carica si verifica nel corso dell'anno antecedente la scadenza del mandato. In tal caso le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente Vicario quale Presidente Interinale sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 25 I VICE PRESIDENTI

Il Presidente viene coadiuvato da tre Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni. I Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni.

Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che lo lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione del Vice Presidente decaduto.

Il Vice Presidente così eletto rimane nell'incarico sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 26 REVISORE UNICO

Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili. Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Revisore unico predispone e trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relazione all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci in concomitanza delle altre cariche sociali; durano in carica cinque anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivamente. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi.

Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione

all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Provirati è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i Soci e per l'Associazione, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l'Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. Il Collegio decide altresì con arbitrato irrituale non appellabile sulle impugnazioni delle delibere assembleari. Sede dell'arbitrato è la sede dell'Associazione "Città dell'Olio".

ART. 28 CLUB AMICI CITTÀ DELL'OLIO

Nel quadro delle attività associative e nell'ambito delle azioni di facilitazione alla partecipazione delle comunità locali alla piattaforma strategica e culturale di Città dell'Olio, l'Associazione promuove e supporta il Club "Amici Città dell'Olio", anche mediante la concessione in uso del logotipo e di ogni altro bene o utilità, e previ accordi da definirsi a mezzo di appositi protocolli di intesa. Il Coordinatore nazionale del Club partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzione consultiva e senza diritto di voto.

ART. 29 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni salvo dimissioni o decadenza verificatasi per

l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo o per gli altri motivi previsti dal presente Statuto; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

In caso di vacanza della carica relativa a un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Organo statutario cui competeva la nomina.

In caso di vacanza della carica relativa ad un membro della Giunta, provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali di norma non sono retribuite.

L'assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione all'attività svolta.

ART. 30 IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione viene nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Il Direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi Organi; è a capo del personale ed è responsabile dell'attività organizzativa, del funzionamento degli uffici e dell'archivio.

Coadiuvato il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli assegnati; partecipa alle riunioni degli organi stessi assumendo il ruolo di Segretario con funzioni consultive, e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti dagli Organi statuari.

— TITOLO V - Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

ART. 31 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari;

- contributi straordinari;
- contributi integrativi;
- oblazioni volontarie;
- proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 32 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

ART. 33 BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci.

ART. 34 BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Questo

ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

ART. 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, è fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

Approvato in sede di Assemblea straordinaria
Monteriggioni (SI) 02 luglio 2021

Associazione Nazionale
O Città dell'Olio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO

Segreteria Nazionale

Villa Parigini Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | TEL +39 0577 329109 | FAX +39 0577 326042

E-MAIL info@cittadellolio.it | PEC cittadellolio@pec.it

WWW.CITTADELLOLIO.IT

OGGETTO: **Adesione del Comune di Avola all'Associazione Nazionale Città dell'Olio.**

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990
recepita con L.R. 48/1991 e modificata dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere Favore

Avola, / /

Il Responsabile del Servizio

In ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere Favore
- Spese di prof. tecnico a carico Pers. negli o. f. pertinenti
- al cap. 311 e l.e. f. pertinenti

Avola, 11/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA**

Cap. _____

Imp. _____

Per l'impegno di spesa **si attesta**, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepita con L.R. 18/91, la **copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, / /

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale si esprime parere

Avola, 15/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 11:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Alia Alessia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Cannata Giovanni Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Amato Fabio	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Bellomo Luciano	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Caruso Giuseppe	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Rametta Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Canto Pietro	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Tardonato Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Coletta Katia	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Guastella Salvatore	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Andolina Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Iacono Fabio	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Canonico Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Giunta Tony	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Calamunci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Drovetti Nino	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Inturri Grazia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Urso Tullio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Campisi Antonino	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Mauceri Carla	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Costanzo Sebastiano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Milea Raluca Ioana	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Libro Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Risultano presenti n° 13 ed assenti n° 11 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Vice Presidente Avv. Stefano Libro**

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'Amministrazione sono presenti : il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei Signori Assessori: Vice Sindaco Avv. Massimo Grande, Avv. Salvatore Andolina, Arch. Paolo Tanasi, Dott.Paolo Iacono, Avv. Fabio Cancemi, Dott.ssa Deborah Rossitto, Avv.Stephanie Busà.

Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Stefano Libro introduce l'argomento, dando lettura dell'oggetto della proposta agli atti e dei relativi pareri previsti a norma di legge.

“Adesione del Comune di Avola all’Associazione Nazionale Città dell’Olio”.

Al termine, considerato che nessun Consigliere Comunale ha richiesto di intervenire, Il Presidente passa alla fase di voto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: N°13(1.Cannata – 2.Rametta – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6.Urso – 7.Mauceri – 8.Coletta K. – 9.Andolina – 10.Canonico – 11.Calamunci – 12.Costanzo – 13.Libro)

Assenti N°11 (1.Coletta – 2.Bellomo – 3.Guastella – 4.Iacono F. – 5.Milea Raluca – 6.Alia – 7.Amato – 8.Caruso – 9.Canto – 10.Inturri – 11.Campisi)

Favorevoli: N°13(1.Cannata – 2.Rametta – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6.Urso – 7.Mauceri – 8.Coletta K. – 9.Andolina – 10.Canonico – 11.Calamunci – 12.Costanzo – 13.Libro)

Contrari:zero

Astenuti:zero

La proposta viene approvata all’unanimità dei Consiglieri presenti

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall’ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 4^a Commissione Consiliare n° 153 del 20.12.2023;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell’ufficio;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l’O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta:

- **Si vota per la proposta dell’ufficio:**

Presenti: N°13(1.Cannata – 2.Rametta – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6.Urso – 7.Mauceri – 8.Coletta K. – 9.Andolina – 10.Canonico – 11.Calamunci – 12.Costanzo – 13.Libro)

Assenti N°11 (1.Coletta – 2.Bellomo – 3.Guastella – 4.Iacono F. – 5.Milea Raluca – 6.Alia – 7.Amato – 8.Caruso – 9.Canto – 10.Inturri – 11.Campisi)

**Favorevoli: N°13(1.Cannata – 2.Rametta – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6.Urso – 7.Mauceri
– 8.Coletta K. – 9.Andolina – 10.Canonico – 11.Calamunci – 12.Costanzo – 13.Libro)**

Contrari:zero

Astenuti:zero

La proposta, viene approvata

DELIBERA

- **Di approvare la proposta dell'ufficio come integramelte riportata.**


Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Stefano Libro




Il Consigliere Anziano
On. Giovanni Luca Cannata

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
